

CONFRATERNITA DI MARIA SS. ADDOLORATA

M A R S A L A

REGOLAMENTO

MODALITA' PER AMMISSIONE E DIMISSIONE

ART. 01

Per l'ammissione nella Confraternita si deve produrre domanda al Priore chiedendo di essere ammesso come aspirante, allegando, oltre i certificati richiesti (di battesimo, cresima, e, se sposato, il certificato di matrimonio civile e religioso) **una dichiarazione rilasciata dal Parroco di appartenenza, con la quale si attesta che l'istante è un cattolico praticante, oltre ad un'autocertificazione attestante che nei confronti dell'istante non risultino "carichi pendenti" alla data di presentazione della domanda medesima.** Detta istanza verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che deciderà, a maggioranza, con voto segreto dei partecipanti, **sul relativo accoglimento o meno.** E' obbligatoria la presenza del Direttore Spirituale.

Possono aderire alla Confraternita, come **"simpatizzanti"**, i ragazzi o le ragazze **di età non inferiore a 15 anni**, purchè frequentino i regolari corsi di catechesi a completamento della iniziazione cristiana **avvenuta nella** propria Parrocchia e s'impegnino a partecipare agli incontri formativi della Confraternita. **La domanda di ammissione del minore deve essere controfirmata dal proprio genitore o da chi ne fa le veci, ai sensi della vigente normativa civile. Coloro i quali non hanno raggiunto la maggiore età non potranno essere ammessi fra gli "aspiranti" di cui al successivo Art. 2. Dalla data di conseguimento della maggiore età comincerà a decorrere il "biennio" per il prescritto cammino di fede".**

ART. 02

L'istante, purchè non abbia superato l'età di sessanta anni, e, comunque, previa attenta valutazione del Consiglio Direttivo, informato per iscritto dal Priore circa l'accoglimento della domanda, entrerà a far parte degli "Aspiranti". **Lo stesso, almeno dopo due anni di cammino di fede, verrà ammesso tra i Confratelli e/o Consorelle effettivi con una liturgia particolare a chiusura degli esercizi spirituali in preparazione alla Santa Pasqua, che sarà presieduta dal Vescovo o dal Delegato Diocesano per le Confraternite.** Per l'occasione, tutti i Confratelli e le Consorelle effettivi rinnoveranno gli impegni.

ART. 03 → (Artt. 6-7-8 Stat.)

I Confratelli e/o Consorelle, sia aspiranti che effettivi, sono considerati dimissionari:

- a) per propria volontaria dichiarazione;
- b) per disubbidienza;
- c) per avere effettuato complessivamente **tre assenze continuative** ingiustificate **nel corso di un intero anno;**
- d) perché **incorsi** nelle condizioni di cui all'Art.7 dello Statuto.

ART. 04

Le dimissioni volontarie, sia formali che implicite, devono essere accettate dal Consiglio Direttivo.

Con la “dimissione” cessano “ipso facto” i diritti e gli obblighi propri dei Confratelli.

Essi, ove ne facciano richiesta scritta, per essere riammessi nella medesima Confraternita o in qualsiasi altra, è necessario che:

- a) **non si trovino nelle condizioni previste dall’Art. 7 dello Statuto;**
- b) **siano trascorsi almeno 5 anni dalle dimissioni;**
- c) **inoltrino domanda al Priore della Confraternita presso la quale intendono iscriversi, il quale, sentito il parere della Segreteria Diocesana di Coordinamento e del Consiglio Direttivo della propria Confraternita, informi per iscritto l’interessato/a circa l’accoglimento o meno della richiesta;**
- d) **Accettino di essere inseriti nella categoria di “ASPIRANTI”.**

ART. 05 → (Artt. 6-8- Stat.)

In caso di **insubordinazione**, specialmente durante lo svolgimento della processione, o di **trasgressione anche di una sola norma o che si trovi nelle condizioni previste dall’Art. 7 del presente Statuto, il Confratello e/o Consorella può essere sospeso/a oppure radiato/a a cura del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà, come primo provvedimento, di richiamare per iscritto l’adempiente per gli atti contestati, purché non rientrino nella fattispecie di quelli considerati “gravi, ripetuti e concordanti”, con riserva di deliberarne, successivamente, la sospensione o radiazione dalla Confraternita.**

ART. 06

Possono essere nominati Confratelli Onorari coloro che **si sono acquistati meriti nella Confraternita**. Essi, per essere ammessi, debbono risultare in possesso di tutti i requisiti dei confratelli effettivi previsti dall’Art.6 - 1° comma lettere a), b) e c) - dello Statuto.

L’ammissione dei Confratelli Onorari deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo, col consenso del Direttore Spirituale e, successivamente, comunicata all’Assemblea prima ancora della relativa investitura.

ART. 07

I Confratelli aspiranti ed onorari possono partecipare all’Assemblea Generale senza diritto di voto.

ART. 08

Il distintivo della Confraternita è formato da un nastro di seta di colore violaceo su cui è appeso un “abitino” avente nel centro un cuore **d’argento trafitto da sette spade che simboleggiano i sette dolori di Maria, adagiato sul petto da ogni confratello e/o consorella.**

La divisa è rappresentata, per gli uomini, da: abito nero o blu notte, cappotto nero (al bisogno), camicia bianca, calze nere, cravatta nera e guanti neri, mentre, per le donne, da: tailleur nero o blu notte, cappotto nero (al bisogno), camicia bianca, calze nere, scarpe nere e guanti neri, nonché, solo in occasione della processione del Venerdì Santo, da una veletta nera da adagiare sul capo.

E' fatto obbligo a ciascun Confratello/Consorella di rispettare rigorosamente le disposizioni contenute nel presente Articolo, peraltro evidenziate nella didascalia posta sotto l'illustrazione delle medesime divise incorniciate ed attaccate alla parete della sala delle riunioni. L'inadempiente sarà penalizzato con la sospensione immediata dalla Confraternita.

ART. 9

Ciascun confratello e/o Consorella, in occasione di manifestazioni ufficiali proprie della Confraternita o di rappresentanza, o nelle processioni in cui è tenuto a partecipare, e nelle Festività in onore di Maria SS. Addolorata, **ha l'obbligo di partecipare in divisa e con il distintivo** di cui all'Art.8.

DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATI

ART. 10 → (Art. 4 Stat.)

Per la realizzazione dei fini della Confraternita, ogni Confratello e Consorella è tenuto a:

- a) **Condurre** esemplare vita cristiana mediante la professione fedele dello spirito evangelico e coltivare la personale santificazione in risposta alla chiamata alla santità che scaturisce dal Battesimo;
- b) **Impegnarsi** con spirito di apostolato nelle attività della Confraternita, nella catechesi e nella formazione culturale e spirituale;
- c) **Testimoniare** la vita religiosa con la partecipazione assidua alla S. Messa nelle Domeniche e nei giorni Festivi con la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell' Eucaristia;
- d) **Alimentare** la vita spirituale anche con la celebrazione della liturgia delle ore, la lettura assidua della Sacra Scrittura e la partecipazione alle riunioni formative ed organizzative che si tengono il primo venerdì di ogni mese (eccetto il periodo estivo: da Giugno ad Agosto) e tutti i Venerdì della Quaresima;
- e) **Prestare** ossequio alle direttive del Vescovo, del Direttore Spirituale, del Consiglio Direttivo ed del Consiglio Diocesano di Coordinamento delle Confraternite;
- f) **Impegnarsi** nell'esercizio delle opere di misericordia spirituali e materiale;
- g) **Collaborare** alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- h) **Vivere** lo spirito di penitenza e di sacrificio;
- i) **Partecipare** alla missione di evangelizzazione della Chiesa cattolica con l'impegno di testimoniare il Vangelo nella famiglia, nel lavoro, nel mondo sociale, politico, economico e nella cultura;
- j) **Partecipare** agli Esercizi Spirituali in preparazione alla Santa Pasqua, ai Vespri solenni e alla S. Messa dell'Ultimo Venerdì di Quaresima;
- l) **Partecipare**, attenendosi alle disposizioni del Segretario, alle seguenti processioni e festività:
 - 1) dell'Immacolata;
 - 2) del Corpus Domini;
 - 3) della Madonna della Cava;
 - 4) del Venerdì Santo;

- 5) alla Messa Solenne del 15 Settembre, festività di Maria SS. Addolorata.
- n) **Effettuare** la questua (cosiddetta “tazzata”) **durante la Quaresima e di consegnare le somme raccolte personalmente al Cassiere. NESSUN** Confratello e/o Consorella ha la facoltà di trattenere alcuna somma da quella raccolta, per qualsiasi motivo. **L’inadempiente sarà sanzionato a norma di Regolamento.**

ART. 11

I Confratelli e le Consorelle godono delle stesse facoltà, purchè abbiano fatto la professione e siano legittimati a rimanere nella Confraternita.

ART. 12

Ogni Confratello e Consorelle deve avere la copia dello Statuto e del Regolamento. All’aspirante viene consegnata all’inizio del Cammino di Fede.

COMPITI DEGLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 13

I compiti dell’Assemblea Generale sono:

- a) Eleggere sette membri del Consiglio Direttivo;
- b) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) Esaminare il programma della Confraternita proposto dal Consiglio;
- d) Autorizzare il Consiglio a compiere atti di amministrazione straordinaria. Il tutto salvo ratifica dell’Autorità Ecclesiastica (Can. 1281/1).

ART. 14

L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei confratelli effettivi, in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un’ora, rispettando comunque l’orario segnato nell’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti.

ART. 15

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono adottate con voto di maggioranza dei Confratelli presenti. Qualora dopo due scrutini diversi permanga una situazione di stallo determinata dalla parità di suffragi, il Priore dirime la questione con il suo voto.

ART. 16

Delle discussioni sarà redatto apposito verbale che sarà trascritto dal Segretario nel Registro dei Verbali di Assemblea.

ART. 17

Le deliberazioni apportanti modifiche allo Statuto e/o Regolamento saranno esecutive dopo l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

ART. 18

E' compito del Priore sorvegliare sul buon andamento delle adunanze, spetterà a lui dichiarare aperta o chiusa la seduta ed ordinare lo svolgimento delle discussioni perché non devino o trasmodino, richiamando all'ordine ed al rispetto i trasgressori.

ART. 19

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) **Eleggere** il Vice Priore;
- b) **Deliberare** gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) **Decidere** l'accettazione dei richiedenti e ratificare gli atti di dimissione ed espulsione dei Confratelli;
- d) **Formulare** le linee direttive della Confraternita da sottoporre alla Assemblea Generale per l'approvazione;
- e) **Deliberare** qualsiasi altra decisione relativa alla vita della Confraternita purché non sia di competenza di altri Organi;
- f) **Non assumere** impegni finanziari ed amministrative che vadano oltre il proprio mandato.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è impegnato a:

- a) **Prestare** attenzione al Piano Pastorale Diocesano per adeguare ad esso l'attività della Confraternita, secondo i suggerimenti operativi del Consiglio Diocesano di Coordinamento delle Confraternite;
- b) **Promuovere** la partecipazione e la corresponsabilità alla vita della Parrocchia soprattutto attraverso il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- c) **Stimolare e favorire** l'impegno caritativo della Confraternita con iniziative di volontariato ed di solidarietà;
- d) **Promuovere** la partecipazione con le insegne: alle feste in onore di Maria SS. Addolorata, del Santo Patrono della Parrocchia della Città ed agli altri incontri di carattere Diocesano e Nazionale delle Confraternite;
- e) **Celebrare** la Liturgia delle Ore.

ART. 21

Il Consiglio autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa il limite della somma liquida di denaro di cui può disporre il Cassiere. Ha, però, bisogno dell'autorizzazione dell'Assemblea Generale e dell'Ordinario Diocesano per compiere atti di straordinaria amministrazione. Sono da ritenersi tali tutti gli atti di locazione, di vendita, di acquisto, di permuta e quelli in genere definiti dall'Ordinario Diocesano (liti avanti al Tribunale Civile – Can. 1288, rinuncia ad una donazione, assunzione di mutui, pegni ed ipoteche, remissione di canoni enfiteutici e contratti) della cui conclusione può peggiorare la situazione economica della Confraternita.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo cura eventuali festeggiamenti esterni civili e religiosi in onore di Maria SS. Addolorata, nell'osservanza delle vigenti Leggi ecclesiastiche, e rende conto al Consiglio Diocesano per gli affari Economici con relazione distinta da quella dei Bilanci ordinari.

ART. 23

L'anno finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto, approvato dall'Assemblea Generale dei Confratelli, viene trasmesso a norma del Can. 319 del C.D.C., all'Autorità Ecclesiastica, entro il 31 Marzo successivo.

ELEZIONI

ART. 24

Alle elezioni possono partecipare solo i Confratelli e le Consorelle effettivi: 1°) che non abbiano raggiunto, senza alcuna giustificazione, il 50% di assenze durante gli incontri sia formativi che organizzativi tenuti dalla Confraternita nel corso dell'anno precedente a quello delle votazioni; 2°) che rispondano ai requisiti di cui all'Art. 4 – comma 3° - lett. b) - del presente Regolamento.

ART. 25

L'elenco degli aventi diritto a voto è predisposto dal Segretario e presentato al Priore prima delle elezioni e deve essere esposto nella sede della votazione.

Fra gli eletti, il Priore, sentito il parere del Delegato Diocesano, nomina due scrutatori, non candidati, che verranno assistiti dal Segretario nelle operazioni.

ART. 26

Il voto è espresso su scheda vidimata di volta in volta ed è esclusa ogni altra forma, anche quella per acclamazione.

Il voto è segreto, libero, incondizionato.

ART. 27

Non è ammesso il voto per corrispondenza e/o delega.

ART. 28

L'elezione dei sette membri, che debbono far parte del Consiglio Direttivo, avviene su una lista di nominativi di Confratelli e/o Consorelle effettivi che, liberamente, desiderano candidarsi.

Per la formazione della lista dei candidati, sarà nominata un'apposita Commissione di quattro Confratelli con l'assistenza del Segretario. Nella composizione della lista si deve tenere conto della presenza maschile e femminile in seno alla Confraternita **nel rapporto di 4 a 3.**

Non possono far parte della medesima lista soggetti (Confratelli e/o Consorelle) che risultino tra di loro legati da rapporti di parentela e/o affinità e che abbiano superato i 5 anni di confrate effettivo salvo giusta motivazione da valutare con la Segreteria Diocesana delle Confraternite.

ART. 29

Vengono eletti Consiglieri i primi sette che hanno riportato più voti secondo le modalità scelte dall'Assemblea per l'elezione del numero degli uomini e delle donne. A parità di voti prevale il più anziano per inserimento nella Confraternita od il maggiore di età in caso di parità di iscrizione.

ART. 30

Per qualunque votazione è sufficiente la maggiorana semplice. Ci si attiene alla Norma dettata dal Can. 119/1 del C.D.C..

ART. 31

I Consiglieri eletti, devono essere confermati dall'Ordinario a norma dell'Art.317/1 del C.D.C. e dallo Stesso possono essere dimessi a norma del Can.318/2 del C.D.C.. Inoltre, ai sensi del Can.1283/1 sono tenuti a prestare giuramento avanti all'Ordinario Diocesano o al Delegato Diocesano per le Confraternite.

ART. 32 → (Art.54 Reg.)

Tutte le cariche **durano 5 anni** e sono esercitate a titolo gratuito. **Si può essere rieletti solo per un quinquennio, salvo giusta motivazione da valutare con la Segreteria Diocesana per le Confraternite, successivamente si deve creare una vacatio e vale per tutte le cariche. Fanno eccezione il Consigliere o l'Ufficiale chiamato come supplente che debba ricoprire la carica per almeno del 50% del quinquennio.**

ART. 33

Nell'eventualità che un membro del Consiglio Direttivo venga meno in maniera definitiva, gli succederà il primo dei Consiglieri non eletti fino a quando non sarà completato il numero legale dei Consiglieri effettivi, fino al compimento del quinquennio

“Venendo a mancare un Ufficiale, il Priore, sentito il parere del Delegato Diocesano o del Rettore, designerà il supplente” fino al compimento del quinquennio.

OFFICIALI DELLA CONFRATERNITA

ART. 34

Tutti coloro che nella Confraternita ricoprono incarichi specifici prendono il nome di “Ufficiali”.

PRIORE

ART. 35

Il Priore è il moderatore della Confraternita a norma del Can. 318 del Codice di Diritto Canonico e viene nominato liberamente dall'Ordinario Diocesano. Egli:

- a) **Ha la legale** rappresentanza della Confraternita;
- b) **Convoca**, d'intesa con il Direttore Spirituale, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea elettorale, e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) **Cura** il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita coordinandone l'attività;
- d) **Accoglie** le domande di iscrizione e, sentito il Consiglio Direttivo, ratifica l'accettazione dei nuovi Aspiranti, dandone comunicazione agli interessati;
- e) **Adotta** i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e Regolamento e ne informa gli interessati, nei modi ordinari;
- f) **Mantiene** i rapporti con il Delegato Vescovile e con l'Ordinario Diocesano;
- g) Fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

ART. 36

Presenta per l'approvazione dell'Assemblea Generale i bilanci: **preventivi e consuntivi**, già approvati dal Consiglio Direttivo, rispettivamente entro il mese di novembre e di febbraio e li sottopone, per la convalida, all'Ufficio Amministrativo Diocesano, insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea Generale a norma del Can. 319 del Codice di Diritto Canonico, entro i termini stabiliti dall'Ufficio medesimo.

ART. 37

Firma ogni mandato di pagamento e di riscossione insieme al Cassiere.

ART. 38

E' responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili della Confraternita, come buon padre di famiglia.

ART. 39

Procede alla stipula dei contratti **giusto quanto prescritto dalle Norme del Codice Civile**, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, a firma congiunta col Cassiere e col Segretario, sentito il Consiglio Direttivo.

ART. 40

Per gli atti di straordinaria amministrazione, avuto il mandato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, deve informare il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e munirsi dell'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

ART. 41

Di tutti gli atti, per i quali è prevista l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, se compiuti senza di essa, ne risponde in proprio conto e danno.

ART. 42

Nel caso di organizzazione di Feste esterne, civili e religiose, in onore di Maria SS. Addolorata, o per altre circostanze, assume la responsabilità dell'osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia.

VICE - P R I O R E

ART. 43

Il Vice-Priore è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, collabora con il Priore nella direzione della Confraternita e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

ART. 44

Il Vice-Priore, in assenza del Priore, non può convocare le riunioni, tranne che con il consenso dell'Ordinario Diocesano o del Delegato Diocesano per le Confraternite.

ART. 45

I Consiglieri collaborano col Priore per la Buona Conduzione della Confraternita, nello spirito della Collegialità e della ricerca del bene morale e spirituale dei Confratelli.

ART. 46

Contro l'Operato del Priore è ammesso ricorso esclusivamente al Consiglio Diocesano di Coordinamento delle Confraternite, il quale, se lo ritiene necessario, chiede l'intervento dell'Ordinario Diocesano.

C A S S I E R E

ART. 47

Il Cassiere, deve essere una persona competente e di fiducia, è nominato dal Priore, sentito il parere del Direttore Spirituale, e presta giuramento ai sensi del Can n. 1283/1 del C.D.C..

ART. 48

Il Cassiere non deve avere con il Priore e con il Direttore Spirituale vincoli di parentela naturale o acquisita.

ART. 49 → (Art.55 lett. h)

Il Cassiere:

- a) **Prepara**, di concerto con il Segretario e gli Amministratori, le relazioni finanziarie preventive e consuntive da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, annualmente e tutte le volte che lo stesso lo richiede.
- b) **Ha affidata** la scrupolosa amministrazione della cassa, della quale darà conto unicamente al Consiglio Direttivo;

- c) **Sarà fornito** di un libretto di conto corrente bancario o postale intestato alla Confraternita nel quale verserà le somme ricevute e sarà responsabile delle somme a lui affidate; **i prelevamenti dovranno essere effettuati a firma congiunta col Priore o Rettore**
- d) **Cura e custodisce** gli inventari, il patrimonio, i registri e gli atti contabili della Confraternita, i cui dati vengono inseriti nell'archivio storico generale.

ART. 50

Per le spese correnti e/o abituali, il Cassiere disporrà di una somma di denaro liquido, entro un limite stabilito dal Consiglio Direttivo, che custodirà in una cassaforte o cassetta di sicurezza a due chiavi, delle quali, una viene tenuta dal Priore. Le somme in esubero dovranno essere depositate nel libretto bancario o postale, oppure nel conto corrente intestati alla Confraternita.

ART. 51

Delle spese effettuate senza autorizzazioni, il Cassiere ne risponderà in proprio, in tutte le sedi competenti.

SECRETARIO

ART. 52

Il Segretario è nominato dal Priore, sentito il parere del Direttore Spirituale deve essere persona competente e deve collaborare **“in toto”** col Consiglio Direttivo.

ART. 53 → (Art.49 lett. e)

Sono compiti del Segretario:

- a) **Verbalizzare** le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- b) **Coadiuvare alla verifica** del numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale **o altra forma decisa dal Consiglio Direttivo**;
- c) **Dare lettura** del verbale precedente **alla data della riunione in corso, per la sottoscrizione e la successiva trascrizione nel Registro delle Riunioni di Consiglio e/o di Assemblea**;
- d) **Registrare** le assenze dei Confratelli: nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni etc. e riferire al Consiglio;
- e) **Compilare** l'elenco degli **aventi diritto, di fatto, al voto**.
- f) **Curare** la corrispondenza in genere e, **in particolare, con gli Uffici della Curia**.
- g) **Tenere ordinato** l'archivio e custodire gli atti.
- h) **Redigere** l'inventario dei beni mobili ed immobili **e, a parte, quello degli arredi e dei suppellettili sacri**;
- i) **Coordinare**, in collaborazione con il Rettore, il Priore e gli altri Membri del Consiglio, i preparativi per lo svolgimento della processione del Venerdì Santo;

- l) **Compilare** il prospetto con le assegnazioni dei diversi ruoli da affidare a ciascun Confratello per lo svolgimento della processione, da affiggere nella sede della Confraternita una settimana prima della manifestazione.

ART. 54

Il Segretario controfirma tutti gli atti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. La sua firma attesta la legittimità degli atti medesimi e che siano osservate le vigenti norme canoniche e civili. Per eventuali inadempienze, ne risponde in proprio **all'Autorità Ecclesiastica, a quella Civile e al Consiglio Direttivo della Confraternita.**

ART. 55

Tenere continuamente aggiornato il registro dei Confratelli, annotando per ciascuno di essi: i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione dell'istanza, il periodo di prova, le assenze con la motivazione degli obblighi non adempiuti, eventuali provvedimenti disciplinati a carico.

ART. 56

Il Segretario, d'intesa con il Priore ed il Cassiere, verifica periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.

DIRETTORE SPIRITUALE

ART. 57 → *(Art.8 Stat.)*

Il Direttore Spirituale, nella persona del Rettore pro-tempore del Santuario di Maria SS. Addolorata:

- a) E' responsabile del culto e della formazione spirituale e religiosa della Confraternita, di cui risponde esclusivamente all'Ordinario Diocesano;
- b) E' membro di diritto di tutti gli Organismi sociali interni o Commissioni di lavoro;
- c) Ha diritto di voto nei casi in cui è espressamente ed obbligatoriamente previsto il suo parere vincolante.

Contro le Sue decisioni **unilaterali, per le quali non è previsto un democratico dibattito in sede di riunioni di Consiglio**, si potrà ricorrere esclusivamente all'Ordinario Diocesano.

ART. 58

Il Direttore Spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi, organizzati dalla Confraternita in onore di Masia SS. Addolorata e per altre ricorrenze, per quanto riguarda il loro svolgimento, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Ordinario Diocesano, sotto l'aspetto morale e pastorale. Egli, perciò, si rifiuterà di avallare programmi che non siano rispettosi delle norme, vigilerà sull'osservanza di queste e deferirà al Delegato Diocesano i responsabili della loro violazione.

L'orario di uscita della Processione, il ritiro e l'itinerario vengono fissate dal Direttore Spirituale in collaborazione col Consiglio Direttivo e con il consenso dell'Arciprete, che ne darà l'approvazione nel rispetto delle norme liturgiche.

ART. 59

Le eventuali dimissioni degli Officiali dal loro incarico devono essere motivate e presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e da Esso accettate per iscritto.

ART. 60

Dopo la morte di un Confratello, il Rettore provvederà alla celebrazione di una messa in suffragio. Per la partecipazione al corteo funebre intervengono i Confratelli disponibili.

ART. 61

L'Ordinario Diocesano può sospendere o dimettere un Confratello e/o Consorella anche per cause non previste espressamente dallo Statuto (Cann.308 e 316/2 del C.D.C.)

ART. 62

In caso di irregolarità o per altri gravi motivi, l'Ordinario Diocesano può sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario che, in Suo nome, diriga temporaneamente la Confraternita (Can.318/1 C.D.C.)

ART. 63

Per gravi cause, l'Ordinario Diocesano può sopprimere la Confraternita (Can.320/2 C.D.C.).

ART. 64

In caso di scioglimento della Confraternita, per decisione dell'Ordinario Diocesano o di estinzione per mancanza di membri o per inefficienza, i beni mobili ed immobili, il patrimonio finanziario e tutti i documenti, saranno assegnati al Santuario di Maria SS. Addolorata di Marsala o ad altra Confraternita, a giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Si approva “ ad experimentum “ per anni 5 (cinque) lo Statuto (artt. 1-24) ed il Regolamento (artt. 1-64) della Confraternita Maria Santissima Addolorata di Marsala in pagine 17 (diciassette), soprattutto nelle modifiche riportate nel testo a carattere grassetto, riportanti sulla finca laterale destra le relative dizioni Statuto cfr. Maria SS^{ma} Addolorata in pagine successive 1-5 e Regolamento cfr. Maria SS^{ma} Addolorata in pagine successive 1-12, ciascuna pagina (compresa la presente ed esclusa la copertina) numerata e siglata a cura del Cancelliere Vescovile.

Mazara del Vallo 24 giugno 2011, solennità della natività di San Giovanni Battista, prot. n° 240 /11 c